



COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
Provincia di Benevento (Italia)
Ente Capofila dell'Ambito Territoriale B2

Piazza Municipio, 1 – 82018 San Giorgio del Sannio - Tel. (39) 0824/334922 Fax (39) 0824/337270

E-mail: affarigenerali2002@libero.it

Sito web: www.comune.sanგიორგიდელსანნიო.bn.it

UFFICIO DI PIANO - VIA MAZZINI 1, 82018 San Giorgio del Sannio

Tel. 0824/58214

fax 0824330136/0824337270

e-mail ambitoterritorialeb2@libero.it

DECRETO SINDACALE n. 13 del 23 MAG. 2018

**Decreto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP)
ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 per le attività dell'Ambito territoriale B2**

Il Sindaco

In qualità di Legale Rappresentante dell'Ambito territoriale B2 (quale l'Ente Capofila dell'Ambito Territoriale B2 e richiamato il TESTO DI CONVENZIONE, - ex art. 30 D.Lgs. 267/00 – recante la disciplina delle funzioni di progettazione e di gestione associata delle funzioni e dei servizi compresi nel Piano Sociale di Zona tra i n. 19 Comuni aderenti all'AMBITO B2 per la 328/2000)

richiamato:

il decreto legislativo 267/2000 (TUEL) e smi, con particolare riferimento all'art. 50 comma 10 che conferisce al Sindaco il potere di nominare responsabili degli uffici e dei servizi;

premesso che:

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);

il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico [...]» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

il Regolamento prevede che il RPD:

possa essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi (art. 37, paragrafo 6);

debba essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5);

«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del Regolamento);

premessò, inoltre, che:

il Responsabile per la protezione dei dati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del Regolamento è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi
- l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

premessò che:

questa amministrazione si impegna a:

- mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

premessò infine che:

all'esito di procedura selettiva di cui all'avviso n. 9809 del 14/05/2018, si è ritenuto che il Signor Buonanno Francesco, socio della Società Cooperativa a responsabilità limitata "Società San Matteo gestioni", sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del Regolamento, per la nomina a RPD;

inoltre, il Signor Buonanno Francesco non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; tanto richiamato e premessò, il Sindaco

DECRETA

la nomina del Signor Buonanno Francesco nato a Sant'Agata dei Goti (BN) il 17/01/1965

CF BNNFNC65A17197D, (socio della Società Cooperativa a responsabilità limitata "Società San Matteo gestioni") a responsabile per la protezione dei dati (RDP) per le attività dell' Ambito territoriale b2 ente capofila Comune di san Giorgio del Sannio, fino al 31/12/2018.

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

Il Sindaco

Il Sindaco
On. Prof. Mario Pepe

